

Comunicazione della Commissione

Esempio di dichiarazione recante informazioni che qualificano un'impresa come PMI

(2003/C 118/03)

La presente comunicazione intende promuovere l'applicazione della raccomandazione 2003/361/CE ⁽¹⁾ della Commissione concernente la definizione di PMI, che sostituisce la raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996.

Le micro, piccole e medie imprese rappresentano circa venti milioni di imprese nello Spazio economico europeo. Grandi creatrici di occupazione, esse svolgono un ruolo importante anche nell'ambito della concorrenza. La loro capacità di identificare nuove esigenze, sia dei consumatori finali che degli operatori industriali, il loro potenziale di assorbimento delle nuove tecnologie e il loro contributo alla formazione di apprendisti, alla formazione professionale e allo sviluppo locale, sono determinanti per i futuri incrementi di produttività dell'insieme dell'Unione europea e per la sua capacità di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona. La responsabilità delle amministrazioni locali, nazionali e comunitarie per la definizione di politiche dell'impresa che tengano conto delle esigenze e dei punti forti specifici di tali categorie d'impresa riveste quindi un'importanza cruciale.

Favorire lo sviluppo di tali politiche costituisce l'obiettivo principale della nuova raccomandazione della Commissione sulla definizione delle PMI. Una definizione più precisa fornirà maggiore sicurezza a livello giuridico. Essendo più adeguata alle varie categorie di PMI e tenendo conto dei diversi tipi di relazioni tra le imprese, essa favorirà l'investimento e l'innovazione nelle PMI e agevolerà i partenariati tra imprese. Questi vantaggi dovrebbero essere assicurati evitando che imprese che non presentano le caratteristiche economiche o non vivono le difficoltà delle vere PMI beneficino indebitamente delle azioni destinate a queste ultime.

La raccomandazione è stata oggetto di una concertazione estremamente approfondita con le organizzazioni imprenditoriali, con gli Stati membri e con gli esperti del mondo imprenditoriale in seno al «gruppo politica delle imprese» ⁽²⁾. Il progetto preliminare è stato inoltre oggetto di due consultazioni su Internet. Dopo oltre un anno di lavori è stato possibile raggiungere un «quasi» consenso, malgrado la diversità degli obiettivi perseguiti.

Coloro che sono intervenuti nel processo di concertazione ritengono all'unanimità che, oltre a rafforzare la certezza giuridica e ad adeguarsi meglio alla realtà economica sia necessario un impegno delle amministrazioni per semplificare e accelerare l'iter burocratico dei dossier per i quali è richiesta la qualifica di micro, piccola o media impresa. A tal fine offrire alle imprese che lo desiderano la possibilità di redigere autonomamente dichiarazioni concise, compilabili all'occorrenza online, è un sistema moderno e comodo, che rappresenta per di più una sorta di guida pratica alle «istruzioni per l'uso».

Il documento allegato alla presente comunicazione è un modello per suddetta dichiarazione. Esso non ha carattere obbligatorio, né per l'impiego né per il contenuto, né per le imprese né per le amministrazioni degli Stati membri, ma è concepito come un possibile esempio tra i tanti. Le dichiarazioni di questo tipo non pregiudicano i controlli o verifiche previsti in virtù delle normative nazionali o comunitarie.

Nella misura in cui gli Stati membri che utilizzeranno la definizione di PMI desiderano accelerare l'iter burocratico dei dossier amministrativi, sarebbe evidentemente auspicabile che tale dichiarazione non aggravi l'onere amministrativo globale delle imprese, ma sostituisca il più spesso possibile altre richieste di informazioni precedenti e venga integrata ai dossier relativi alle domande di partecipazione ad azioni per le quali è richiesta la qualifica di PMI.

⁽¹⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. ...

⁽²⁾ Decisione 2000/690/CE della Commissione, dell'8 novembre 2000, relativa all'istituzione di un «gruppo politica delle imprese» (GU L 285 del 10.11.2000, pag. 24).

A tal fine il modello può essere utilizzato così come si trova nell'allegato. Può anche essere completato, semplificato o modificato per tenere conto delle consuetudini nazionali in materia amministrativa. Per ottimizzare l'effetto di semplificazione sarebbe auspicabile che il modello di dichiarazione stabilito da uno Stato membro venga poi impiegato per tutte le pratiche amministrative di tale Stato membro per le quali si richiede la qualifica di PMI.

Poiché l'obiettivo della raccomandazione è quello di fornire un quadro di riferimento comune in materia di definizione delle PMI, sarebbe controproducente che il ricorso ad un modello di dichiarazione conduca ad interpretazioni divergenti di tale definizione. Di conseguenza si attira l'attenzione sul fatto che qualsiasi altro modello di dichiarazione avente lo stesso oggetto dovrà tenere conto di tutte le disposizioni del testo della raccomandazione per determinare, per l'impresa richiedente, la qualifica di micro, piccola o media impresa ai sensi di tale raccomandazione. Il testo che stabilisce le condizioni relative alla qualifica di PMI è infatti quello della raccomandazione e non quello della dichiarazione.

A tal proposito, va osservato che il modello di dichiarazione proposto fa riferimento alla settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio relativa ai conti consolidati. Le imprese che soddisfano una delle condizioni di cui all'articolo 1 di tale direttiva sono infatti collegate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della definizione delle PMI tenuto conto della natura di tali condizioni. Per le imprese che sono tenute ad elaborare conti consolidati a titolo di tale direttiva del Consiglio è quindi comodo sapere automaticamente di essere anche collegate ai sensi della definizione delle PMI. In caso di ulteriori modifiche alla settima direttiva, che portassero ad una divergenza tra le due definizioni, sarebbe comunque opportuno adeguare il modello di dichiarazione per tenerne conto.

Tenuto conto dei termini di entrata in vigore di tali eventuali modifiche, l'adeguamento potrebbe probabilmente essere contemporaneo all'eventuale futura modifica della raccomandazione relativa alla definizione delle PMI, in applicazione dell'articolo 9 del suo allegato.

MODELLO DI DICHIARAZIONE

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUALIFICA DI PMI

Identificazione precisa dell'impresa

Nome o ragione sociale:

Indirizzo della sede sociale:

N. di registro o di partita IVA ⁽¹⁾:Nome e qualifica del o dei dirigenti principali ⁽²⁾:**Tipo di impresa** (cfr. nota esplicativa)

Indicare con una croce in quale caso si trova l'impresa richiedente:

- ☐ Impresa autonoma In tal caso i dati indicati nella tabella seguente risultano dai conti dell'impresa richiedente. Compilare solo la dichiarazione, senza allegato
- ☐ Impresa partner Compilare e aggiungere l'allegato (ed eventuali schede supplementari), poi compilare la dichiarazione indicando il risultato del calcolo nella tabella seguente
- ☐ Impresa collegata

Dati che determinano la categoria d'impresa

Calcolati secondo l'articolo 6 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione sulla definizione delle PMI.

Periodo di riferimento (*):

Effettivi (ULA)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)

(*) Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese di costituzione recente, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati sono stimati in buona fede ad esercizio in corso.

(**) In migliaia di euro.

Importante: Rispetto all'esercizio contabile precedente c'è un cambiamento dei dati tale da provocare un cambiamento di categoria dell'impresa richiedente (micro, piccola, media o grande impresa)

☐ **No**☐ **Sì** [in tal caso compilare e allegare una dichiarazione riguardante l'esercizio precedente ⁽³⁾].**Firma**

Nome e qualifica della persona che firma, autorizzata a rappresentare l'impresa:

.....

Attesto sull'onore la veridicità della presente dichiarazione e degli eventuali allegati.

Fatto a, li

Firma

⁽¹⁾ A scelta degli Stati membri, a seconda delle esigenze.⁽²⁾ Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.⁽³⁾ Definizione, articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

NOTA ESPLICATIVA

RELATIVA AI TIPI D'IMPRESE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DEGLI EFFETTIVI E DEGLI IMPORTI FINANZIARI

I. TIPI D'IMPRESE

La definizione delle PMI ⁽¹⁾ distingue tre tipi d'impresa a seconda del tipo di relazione in cui si trovano con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, ai diritti di voto o di diritto di esercitare un influsso dominante ⁽²⁾.

Tipo 1: l'impresa autonoma

Si tratta del caso di gran lunga più frequente. Questa categoria comprende tutte le imprese che non appartengono a nessuno degli altri due tipi d'impresa (partner o collegate).

L'impresa richiedente è autonoma se:

- non possiede partecipazioni del 25 % ⁽³⁾ o più in un'altra impresa,
- e non è detenuta direttamente al 25 % ⁽³⁾ o più da un'impresa o un ente pubblico o congiuntamente da più imprese collegate o enti pubblici, escluse talune eccezioni ⁽⁴⁾,
- e non elabora conti consolidati, non è ripresa nei conti di un'impresa che redige conti consolidati e, quindi, non è un'impresa collegata ⁽⁵⁾.

Tipo 2: l'impresa partner

Questo tipo corrisponde alla situazione delle imprese che agiscono in cooperazione finanziaria con altre imprese, senza che un'impresa eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Sono definite partner le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate tra loro.

L'impresa richiedente è partner di un'altra impresa se:

- possiede una partecipazione tra il 25 % ⁽³⁾ e meno del 50 % ⁽³⁾ in tale impresa,
- oppure l'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25 % ⁽³⁾ e meno del 50 % ⁽³⁾ nell'impresa richiedente,
- e l'impresa richiedente non redige conti consolidati che riprendono l'altra impresa tramite consolidamento e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di quest'ultima o di un'impresa ad essa collegata ⁽⁵⁾.

Tipo 3: l'impresa collegata

Questo tipo corrisponde alla situazione economica delle imprese che fanno parte di un gruppo in cui vi è controllo diretto o indiretto della maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche in virtù di accordi o in taluni casi tramite persone fisiche azioniste), o la capacità di esercitare un influsso dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi più rari, che generalmente si distinguono in modo molto netto dalle due tipologie precedenti.

Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione, la Commissione europea ha definito questo tipo d'impresa riprendendo, quando sono adatte all'oggetto della definizione, le condizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati ⁽⁶⁾, che si applica da numerosi anni.

Un'impresa sa quindi di solito automaticamente di essere «collegata», dato che è già tenuta in virtù della suddetta direttiva a redigere conti consolidati o è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta a redigere conti consolidati.

Gli unici due casi, peraltro poco frequenti, in cui un'impresa può essere considerata collegata benché non sia già tenuta ad elaborare conti consolidati sono descritti nei primi due trattini della nota 5, alla fine della presente nota esplicativa. In tal caso l'impresa deve verificare se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione.

II. GLI EFFETTIVI E LE UNITÀ DI LAVORO-ANNO ⁽⁷⁾

Gli effettivi di un'impresa corrispondono al numero di unità di lavoro-anno (ULA).

Chi fa parte degli effettivi?

- I dipendenti dell'impresa in questione,
- chi lavora per l'impresa in questione con un rapporto di dipendente e, per la legislazione nazionale, è considerato come lavoratore dipendente,
- i proprietari gestori,
- i soci che esercitano un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari concessi dall'impresa.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate.

Come si calcolano gli effettivi?

Un'ULA corrisponde ad una persona che ha lavorato nell'impresa o per conto dell'impresa a tempo pieno durante tutto l'anno considerato. Gli effettivi sono espressi in ULA.

Il lavoro delle persone che non hanno lavorato tutto l'anno, oppure hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è calcolato in frazioni di ULA.

La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

⁽¹⁾ Nel seguito del testo il termine «definizione» si riferisce all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, sulla definizione delle PMI.

⁽²⁾ Definizione, articolo 3.

⁽³⁾ Viene preso in considerazione il tasso più elevato tra i due in termini di quota di capitale o di diritti di voto. A tale tasso va aggiunto il tasso di partecipazione detenuto sulla stessa impresa da qualsiasi impresa collegata all'impresa azionista (definizione, articolo 3, paragrafo 2).

⁽⁴⁾ Un'impresa può continuare ad essere considerata autonoma se tale soglia del 25 % è raggiunta o superata ma si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che questi ultimi non siano imprese collegate con l'impresa richiedente):

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che svolgono regolarmente un'attività d'investimento in capitale di rischio «business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che l'investimento totale di suddetti «business angels» in una stessa impresa non ecceda 1 250 000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale.

(Definizione, articolo 3, paragrafo 2, secondo comma).

⁽⁵⁾ — Se la sede sociale dell'impresa si trova in uno Stato membro che ha previsto una deroga all'obbligo di compilare tali conti a titolo della settima direttiva 83/349/CEE l'impresa dovrebbe tuttavia verificare in modo specifico di non soddisfare nessuna delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione.

— In alcuni casi molto rari un'impresa può essere considerata collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto (definizione, articolo 3, paragrafo 3).

— In un caso rarissimo invece un'impresa compila volontariamente conti consolidati senza esservi tenuta in virtù della succitata direttiva. In tal caso l'impresa non è necessariamente collegata e può ritenere di essere solamente partner.

Per determinare se l'impresa sia o meno collegata è necessario verificare, in ognuna delle tre situazioni appena esposte, se l'impresa soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della definizione, se del caso tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto.

⁽⁶⁾ Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e riguardante i conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).

⁽⁷⁾ Definizione, articolo 5.

ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE

CALCOLO PER LE IMPRESE PARTNER O COLLEGATE

Allegati da accludere se necessario

- Allegato A se l'impresa ha almeno un'impresa partner (ed eventuali schede supplementari)
- Allegato B se l'impresa ha almeno un'impresa collegata (ed eventuali schede supplementari)

Calcolo dei dati per le imprese collegate o partner ⁽¹⁾ (cfr. nota esplicativa)Periodo di riferimento ⁽²⁾:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati ⁽²⁾ dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella B(1) dell'allegato B ⁽³⁾]			
2. Dati ⁽²⁾ di tutte le (eventuali) imprese partner (riporto dalla tabella A dell'allegato A) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati ⁽²⁾ di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella B(2) dell'allegato B]			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

⁽¹⁾ Definizione, articolo 6, paragrafi 2 e 3.⁽²⁾ Tutti i dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso e sono calcolati su base annua. Per le imprese di recente costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati vengono stimati in buona fede ad esercizio in corso (definizione, articolo 4).⁽³⁾ I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli effettivi, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

I risultati della riga «totale» vanno riportati nella tabella «dati che determinano la categoria d'impresa» della dichiarazione.

ALLEGATO A

Impresa partner

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato», [una scheda per ogni impresa partner dell'impresa richiedente e per le imprese partner delle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati ⁽¹⁾], i dati della corrispondente tabella «partenariato» vanno riportati nella tabella riassuntiva seguente:

Tabella A

Impresa partner (indicare nome/identificazione)	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

(Se necessario, aggiungere pagine o ingrandire la tabella).

NB: questi dati risultano da un calcolo proporzionale effettuato nella «scheda di partenariato» compilata per ogni impresa partner diretta o indiretta.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 2 (riguardante le imprese partner) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

⁽¹⁾ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad un tasso inferiore a quello di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma).

SCHEDA DI PARTENARIATO

1. Identificazione precisa dell'impresa partner

Nome o ragione sociale:

Indirizzo della sede sociale:

N. di registro o di partita IVA ⁽¹⁾:Nome e qualifica del o dei dirigenti principali ⁽²⁾:**2. Dati relativi all'impresa partner**

Periodo di riferimento:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Dati lordi			

(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa partner, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa partner, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa partner ⁽³⁾. In caso di necessità aggiungere «schede di collegamento» per le imprese collegate non riprese tramite consolidamento.

3. Calcolo proporzionale

- a) Indicare con precisione il tasso della partecipazione ⁽⁴⁾ detenuta dall'impresa dichiarante (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa partner), nell'impresa partner oggetto della presente scheda:

.....

Indicare anche il tasso della partecipazione ⁽⁴⁾ detenuta dall'impresa partner oggetto della presente scheda nell'impresa dichiarante (o nell'impresa collegata):

.....

- b) Tra i due tassi di cui sopra va scelto il più elevato: tale percentuale si applica ai dati lordi indicati nella tabella precedente. Il risultato del calcolo proporzionale va riportato nella tabella seguente:

Tabella «partenariato»

Percentuale: . . .	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella A dell'allegato A.

⁽¹⁾ A scelta degli Stati membri, a seconda delle esigenze.

⁽²⁾ Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.

⁽³⁾ Definizione, articolo 6, paragrafo 3, primo comma.

⁽⁴⁾ Va preso in considerazione il tasso più elevato in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad esso va aggiunto il tasso della partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata (definizione, articolo 3, paragrafo 2, primo comma).

ALLEGATO B

Imprese collegate**A. Determinare il caso in cui si trova l'impresa richiedente**

- ☐ **Caso 1:** L'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un'altra impresa collegata [tabella B(1)]
- ☐ **Caso 2:** L'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento [tabella B(2)]

Nota bene: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese partner di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente, qualora non siano già state riprese tramite consolidamento ⁽¹⁾.

B. I metodi di calcolo a seconda dei casi

Nel caso 1: I conti consolidati servono da base di calcolo. Compilare la tabella B(1).

Tabella B(1)

	Effettivi (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli effettivi di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli effettivi di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(**) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella B(1) vanno riportati alla riga 1 della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento			
Impresa collegata (nome/identificazione)	Indirizzo della sede sociale	N. di registro o di partita IVA (*)	Nome e qualifica del o dei dirigenti principali (**)
A.			
B.			
C.			
D.			
E.			

(*) A scelta degli Stati membri, a seconda delle esigenze.

(**) Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.

Nota bene: Le eventuali imprese partner di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento vanno trattate come partner dirette dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi aggiunti i loro dati e una «scheda di partenariato».

Nel caso 2: Per ogni impresa collegata (inclusi i collegamenti tramite altre imprese collegate), compilare una «scheda di collegamento» e procedere all'addizione dei conti di tutte le imprese collegate compilando la tabella B(2) qui di seguito.

⁽¹⁾ Definizione, articolo 6, paragrafo 2, secondo comma.

Tabella B(2)

Impresa n.:	Effettivi (ULA)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
1. (*)			
2. (*)			
3. (*)			
4. (*)			
5. (*)			
Totale			

(*) Aggiungere una scheda di collegamento per ogni impresa.

(**) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra vanno riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) della tabella dell'allegato alla dichiarazione.

SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(solo per ogni impresa collegata, non ripresa tramite consolidamento)

1. Identificazione precisa dell'impresa

Nome o ragione sociale:

Indirizzo della sede sociale:

N. di registro o di partita IVA ⁽¹⁾:Nome e qualifica del o dei dirigenti principali ⁽²⁾:

2. Dati relativi all'impresa

Periodo di riferimento:

	Effettivi (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati vanno riportati nella tabella B(2) dell'allegato B.

Nota bene: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese partner delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati ⁽³⁾.

Tali imprese partner vanno trattate come partner diretti dell'impresa richiedente. All'allegato A vanno quindi acclusi i loro dati e una «scheda di partenariato».

⁽¹⁾ A scelta degli Stati membri, a seconda delle esigenze.

⁽²⁾ Presidente («Chief executive»), direttore generale o equivalente.

⁽³⁾ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad un tasso inferiore a quello di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo (definizione, articolo 6, paragrafo 3, secondo comma).